



Roma, 5 Novembre 2015

*Gentile Spedizioniere Doganale,
alleghiamo la Newsletter N° 13 del 5 Novembre 2015.*

Tra gli argomenti trattati:

- *Manuale test prova orale esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale*
- *Previdenza degli spedizionieri doganali: Sentenza Corte di Cassazione.*
- *Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali*
- *Servizio Telematico Doganale, nuova versione del "Desktop Dogane"*
- *Utilizzo alcolometri a 20°C e tavole alcolometriche pratiche per controlli a fini tributari*
- *Errata corrige alla nota n. 104552/RU del 23 settembre 2015, avente ad oggetto "Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre dell'anno 2015"*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI



NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

INDICE

Introduzione	1
Quick News	
Manuale test prova orale esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale	2
Previdenza degli spedizionieri doganali: Sentenza Corte di Cassazione	2
Osservatorio Doganale	
Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali	3
Servizio Telematico Doganale, nuova versione del "Desktop Dogane"	3
Utilizzo alcolometri a 20°C e tavole alcolometriche pratiche per controlli a fini tributari	4
Errata corrige alla nota n. 104552/RU del 23 settembre 2015, avente ad oggetto "Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre dell'anno 2015"	5

Quick News

Manuale test prova orale esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale

È disponibile il manuale dei test della prova orale dell'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale nelle materie oggetto del bando di esame ai sensi dell'articolo 52 del DPR n.43/73. Per informazioni contattare direttamente il Consiglio Nazionale oppure il Consiglio Territoriale di competenza.

Previdenza degli spedizionieri doganali: Sentenza Corte di Cassazione

Con la sentenza- N.21259/15 del 20.10.2015, la Corte di Cassazione, ha finalmente riconosciuto la legittimità della totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, anche agli spedizionieri doganali. Sul prossimo numero n.6/2015 del *Il Doganalista* saranno fornite ulteriori informazioni.

Osservatorio Doganale



Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 luglio 2015 - 12 gennaio 2016)

Con nota prot. 114074 /R.U. del 15 ottobre 2015, l'Agenzia delle Dogane informa che con il decreto 16 settembre 2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fissato il nuovo tasso semestrale di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (relativamente al periodo dal 13 luglio 2015 al 12 gennaio 2016) nella misura dello 0,213 per cento annuo. L'art. 79 del TULD (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43, stabilisce infatti che, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi. Il nuovo saggio di interesse è stabilito.

→ La Nota dell' Agenzia Dogane è disponibile al seguente [link](#)



Servizio Telematico Doganale, nuova versione del "Desktop Dogane"

con la nota prot. n. 102087/RU del 16/09/2015, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che al fine di fornire agli utenti esterni strumenti di gestione dei certificati di firma più semplici e efficaci sono state aggiornate le funzionalità "Firma e Verifica" e "Gestione dei Certificati di Firma" ed è stata prodotta una nuova versione del pacchetto software "Desktop Dogane" per riunire in un'unica scrivania virtuale tutti gli strumenti per firma e autenticazione. I certificati di firma già rilasciati rimangono validi fino alla loro scadenza naturale (tre anni dalla data di generazione),

La nuova versione del "Desktop Dogane" è disponibile per il download dal 6 ottobre sul sito del Servizio telematico doganale - Ambiente di Addestramento (<https://telematicoprova.agenziadogan.e.it>) selezionando il menu "Servizi" e la voce "Desktop Dogane" della propria area autenticata. La nota dell'Agenzia delle Dogane evidenzia in particolare che le precedenti versioni delle applicazioni "Firma e Verifica" e



“Gestione dei Certificati di firma” sono utilizzabili fino al 15.12.2015 (gli utenti sono in proposito invitati ad adeguarsi alle nuove modalità di gestione dei certificati di firma entro tale data). Le informazioni di dettaglio relative all’installazione e all’utilizzo del Desktop Dogane sono disponibili sul sito di Assistenza online dell’Agenzia: <http://assistenza.agenziadogane.it/assistenza/>.

La nota precisa anche che per procedere all’installazione della nuova versione occorre disinstallare la precedente versione (cfr. nota 7894/RU del 22.01.2013). Le istruzioni per richiedere assistenza e per segnalare malfunzionamenti sono disponibili sul sito dell’Assistenza online, seguendo il percorso “Come fare per Richiedere assistenza”:

<http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/LAgenzia/Contatta+IAgenzia/Area+Dogane/Come+chiedere+assistenza/>

↳ La Nota dell’ Agenzia Dogane è disponibile al seguente [link](#)



Utilizzo alcolometri a 20°C e tavole alcolometriche pratiche per controlli a fini tributari

Con Circolare n.12/D del 14 ottobre 2015, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce i seguenti chiarimenti sull’uso degli alcolometri e densimetri per alcole per i fini fiscali.

Com’è noto, la determinazione del volume a 20°C dell’alcole anidro contenuto nelle miscele idroalcoliche (spiriti, acquaviti e flemme) è effettuata, tra l’altro, con l’utilizzo di alcolometri graduati e delle tavole alcolometriche pratiche, estratte dalle tavole internazionali di cui alla raccomandazione R22 (edizione 1975) dell’Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale.

Tali strumenti sono stati utilizzati per gli accertamenti ai fini fiscali sin dal 1° gennaio 1985, data dalla quale, in applicazione dell’art. 6 della legge 21 luglio 1984, n. 362, le aliquote di imposta gravanti sull’alcol etilico sono state applicate con riferimento all’ettanidro alla temperatura di 20°C (in precedenza, la temperatura di riferimento era di 15,56°C).

Gli alcolometri ed i densimetri per alcole sono stati, altresì, sottoposti ai controlli di metrologia legale, non di competenza dell’Agenzia delle Dogane, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.874 (relativo agli alcolometri e densimetri per alcole) e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.875 (relativo alle tavole alcolometriche), emanati in recepimento delle direttive 76/765/CEE e 76/766/CEE del 27 luglio 1976.

Per effetto della direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (che abroga una serie di direttive relative alla metrologia), a decorrere dal 1° dicembre 2015 le predette due direttive sono state abrogate e, conseguentemente, con l’art. 1, comma 2, lettere c) e d) del



decreto legislativo 16 aprile 2012, n.46 sono stati abrogati, sempre a decorrere da tale data, i due predetti D.P.R. 874/82 ed 875/82.

Per effetto di quanto sopra esposto, a decorrere dal 1° dicembre 2015, preventivamente all'uso degli alcolometri e densimetri per alcole per i fini fiscali, non è più necessaria la verifica una tantum da parte degli uffici doganali, comunque già effettuata solo in via eventuale e se ritenuta opportuna, dei relativi certificati di approvazione CE del modello rilasciati ai sensi dei due predetti D.P.R.

L'Agenzia segna inoltre che, nulla mutando quanto all'espletamento delle incombenze che rilevano ai fini fiscali, restano invariati ai sensi degli artt.18 e 33 del TUA nonché dell'art. 12, comma 1, del D.M.153/01 l'impiego dei predetti strumenti negli accertamenti dell'alcole anidro a 20°C nonché l'utilizzo delle tavole alcolometriche pratiche per le necessarie conversioni di volume.

Gli alcolometri ed i densimetri per alcole a 20°C continuano, altresì, ad essere utilizzati nell'accertamento quantitativo dell'alcole etilico denaturato (NC 2207 2000), destinato ad usi esenti ovvero a carburazione e combustione.

Permangono inalterati, infine, i metodi di determinazione del titolo alcolometrico delle miscele di acqua e di etanolo utilizzati nelle verifiche effettuate presso i Laboratori chimici dell'Agenzia.

↳ La Circolare dell' Agenzia Dogane è disponibile al seguente [link](#)



Errata corregge alla nota n. 104552/RU del 23 settembre 2015, avente ad oggetto "Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre dell'anno 2015":

Con la nota Prot. 110738/RU dell'8 ottobre 2015, l'Agenzia delle Dogane comunica che nella nota n. 104552/RU del 23 settembre 2015, a pagina 6, nel paragrafo VI) Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, al primo periodo, dove è scritto "terzo" occorre leggere "secondo".

↳ La Nota dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente [link](#)